



Comune di Fauglia
(Provincia di Pisa)

***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
E
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 13/04/2024 n. 13

Art.1 Finalità

Al fine di favorire nei Ragazzi l'acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Fauglia.

Gli obiettivi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (successivamente denominato CCRR) sono:

- partecipare, con il Consiglio Comunale degli adulti, all'amministrazione della comunità di Fauglia;
- conoscere bene le regole della convivenza civile e rispettarle; ampliare la collaborazione fra adulti e ragazzi;
- conoscere la realtà sociale e ambientale del territorio, individuarne i problemi e limiti, contribuire alla loro risoluzione;
- permettere ai ragazzi di esporre le proprie opinioni

Il presente regolamento nel quadro degli indirizzi espressi in materia di partecipazione dallo Statuto, stabilisce norme per la elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi/e, quale organismo rappresentativo della comunità dei ragazzi/e del Comune di Fauglia, avente funzioni consultive e di ausilio alla programmazione delle attività amministrative che coinvolgono le fasce giovanili.

Art. 2 – Funzioni e competenze del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Il CCRR comprenderà al proprio interno, il Sindaco e la Giunta.

Rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:

- solidarietà, amicizia, educazione alla vita civica e democratica
- sport e tempo libero
- pubblica istruzione ed attività culturali
- ambiente, educazione stradale, riscoperta della storia e delle tradizioni del Paese

Il CCRR esercita funzioni consultive e propositive in merito alle materie sulle quali ha competenza. In particolare esprime il proprio motivato parere su quanto il Consiglio Comunale degli adulti sottopone alla sua attenzione e formula proposte al Consiglio stesso.

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è costituito dal sindaco e da 12 consiglieri

Il Consiglio Comunale resterà in carica due anni scolastici;

La decadenza del sindaco implica la decadenza del Consiglio.

Art. 4 – Corpo elettorale

Hanno diritto al voto gli alunni della scuola secondaria di primo grado (Medie) dell'Istituto G.Mariti di Fauglia iscritti alle classi 1[^]-2[^] e 3[^] Media.

Possono essere eletti solo gli alunni iscritti alle classi 1[^] e 2[^] Media dell'Istituto G. Mariti di Fauglia.

Art. 5– Composizione delle liste

I candidati alla carica di Sindaco devono proporre un programma di iniziative inerenti le materie di competenza.

La lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 12 elettori.

Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste determinerà l'invalidazione delle medesime.

Alla lista dei candidati deve essere presentato il programma delle attività da affiggere presso la sede dell'Istituto comprensivo G.Mariti che potrà essere inviato per conoscenza anche al Comune.

Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero di 12 consiglieri da eleggere.

Ad ogni lista deve essere garantita la pari opportunità (rappresentanza dei due sessi).

Ad ogni lista dovrà essere allegata, per ciascun candidato, una dichiarazione nella quale il candidato, indicando la classe di appartenenza, esprima l'accettazione della candidatura.

Ogni lista deve essere originale, ideata e realizzata in assoluta libertà e autonomia dai ragazzi senza alcun riferimento a forze politiche esistenti.

Art. 6 – Presentazione delle liste

Le liste elettorali dovranno essere presentate da almeno uno dei candidati della lista all'ufficio elettorale la cui composizione è stabilita dal Dirigente scolastico e dai docenti incaricati che possono chiedere la collaborazione di un rappresentante del Comune.

Le liste devono essere presentate non oltre il quindicesimo giorno prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 – Commissione elettorale

Al fine di garantire il regolare svolgimento della fase elettorale CCRR è istituita la Commissione Elettorale della cui composizione si rinvia all'art. 6.

La commissione, che dovrà costituirsi 15 giorni prima della data delle elezioni, ha i seguenti compiti:

- supportare le liste nella presentazione dei candidati (pubblicità, elenchi, modalità di comunicazione...)
- individuare il locale per lo svolgimento delle elezioni
- verificare la rispondenza delle liste presentate alle disposizioni del presente regolamento;
- vigilare sul regolare andamento della campagna elettorale;
- curare la predisposizione degli elenchi degli elettori che saranno vidimati dal Presidente della commissione stessa e consegnati, unitamente all'altro materiale necessario per la votazione al presidente del seggio elettorale;
- procedere non oltre il terzo giorno successivo a quello delle elezioni alla proclamazione degli eletti;
- decidere su eventuali controversie;
- predisporre un verbale

Art. 8 – Norme sulla campagna elettorale

La campagna elettorale avrà la durata di 10 giorni e terminerà due giorni prima delle elezioni;

L'istituto comprensivo disciplina al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazioni di materiale e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle elezioni

Il seggio elettorale che sarà allestito presso la Scuola Media G. Mariti di Fauglia sarà composto:

- n. 4 alunni (uno con funzioni di Presidente, uno come Segretario e gli altri due con funzioni di scrutatore) nominati dalla Commissione Elettorale fra coloro che non sono eleggibili
- n. 1 o 2 insegnanti con compiti di coordinamento e controllo delle attività

Ogni elettore può esprimere un massimo di due preferenze facendo una croce accanto al nome dei candidati.

Art. 10 – Proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri del CCRR

E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Vengono eletti consiglieri i candidati più votati, a parità di voti sono proclamati eletti i candidati più giovani di età.

I risultati dello scrutinio sono pubblicati presso la sede della scuola secondaria di primo grado. Entro 20 giorni il Sindaco di Fauglia proclama ufficialmente i risultati e insedia il Sindaco e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 11 – Designazione della Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze

La Giunta è nominata dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze ed è presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

La Giunta è formata da un numero massimo di quattro Assessori, fra i quali sarà nominato il Vicesindaco dal Sindaco che la convoca e la presiede.

La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma.

Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso.

Spetta al Sindaco e alla Giunta l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal CCRR e le eventuali proposte da presentare al Sindaco del Comune di Fauglia.

Art. 12 – Sedute

Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, convocato e presieduto dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze che stabilisce l'ordine del giorno si riunisce, nell'Aula Magna dell'Istituto o altro locale idoneo appositamente individuato, almeno una volta ogni tre mesi e la prima volta entro venti giorni dalla sua elezione.

Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con pubblicazione sul sito dell'Istituto e del Comune e attraverso le forme ritenute più opportune.

Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondata all'unità intera nel caso il Consiglio sia composto da un numero dispari di consiglieri e le deliberazioni sono validate se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco, assegna la parola ai vari consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina in genere i lavori del Consiglio.

Le deliberazioni- sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono verbalizzate da un segretario designato dal Sindaco (anche fra i non eletti e nel caso senza diritto di voto) o designato volta per volta dal Consiglio Comunale all'avvio di ogni seduta (in tal caso partecipa anche alla votazione). Il segretario fa l'appello e registra le presenze e le assenze dei consiglieri.

Il sistema di votazione è palese peralzata di mano.

Le deliberazioni sono trasmesse a cura del sindaco dei ragazzi e delle ragazze all'amministrazione Comunale che comunicherà per iscritto le sue intenzioni, in relazione alle questioni poste, entro i successivi sessanta giorni.

Art. 13 – Limiti finanziari

L'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione provvederà alla creazione di uno specifico stanziamento di fondi per l'attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti.

La realizzazione delle proposte e dei progetti suggeriti dal CCRR trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione del Comune di Fauglia.

Art. 14 – Disposizioni finali

L'aggiornamento e la revisione del presente regolamento sarà possibile prima dell'indizione delle nuove elezioni.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione di settore vigente in materia di enti locali